SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 14 aprile 2007 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che gli Enti pubblici, gli Istituti di ricerca a carattere scientifico, gli Enti locali territoriali - Regioni, Province e Comuni - nonché le Unità Sanitarie Locali, le Aziende e le altre Istituzioni sanitarie dovranno inviare, per la pubblicazione a titolo gratuito, con una nota di trasmissione, due copie conformi dei bandi di concorso e dei relativi diari delle prove di esame, corredate del titolo e, possibilmente, del supporto informatico, direttamente alla Direzione e Redazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero della Giustizia.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2007.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Bracciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Bracciano (Roma) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che in tale fattispecie, ai sensi della normativa vigente, il consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi e che, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, occorre nominare un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente;

Considerato, pertanto, che si rende necessario, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 14 giugno 2006, nominare il commissario straordinario;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Bonanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Bracciano (Roma) fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 marzo 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 14 giugno 2006, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bracciano (Roma), ai sensi dell'art. 53, comma 1, e dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a causa del decesso del sindaco.

In tale fattispecie, in base alla normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

Successivamente, undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 12 febbraio 2007, hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, in quanto le dimissioni della metà più uno dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elettiva.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla nomina di un commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente.

Nelle more, il prefetto di Roma, con provvedimento n. 9940/1625/02 del 12 febbraio 2007, ha nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede, ad integrazione di quanto disposto con il predetto decreto del 14 giugno 2006, alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune di Bracciano (Roma) nella persona del dott. Raffaele Bonanno.

Roma, 1° marzo 2007

Il Ministro dell'interno: AMATO

07A03265

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Lanzo Hidalgo Jesus, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Lanzo Hidalgo Jesus, nato il 2 luglio 1965 a Manresa (Spagna), cittadino spagnolo, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Ingeniero Tècnico Industrial» conseguito in Spagna e rilasciato dalla «Universitat Politècnica de Catalunya» in data 14 luglio 1993, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Ritenuto che il richiedente — ai sensi degli articoli 1, lettera *a)* 3° trattino e 3 lettera *a)* della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)* del decreto legislativo n. 115/1992 — è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di «Ingenero Tècnico Industrial» in Spagna, come attestato dal «Ministerio de Educaciòn y Ciencia» spagnolo in data 4 marzo 2005;

Preso atto che il sig. Lanzo Hidalgo in possesso dei seguenti titoli: «Titulo de Master en Prevenciòn de Riesgos Laborales en la Construcciòn» conseguito presso l'«Universidad Politecnica de Madrid» in data 28 settembre 1998, «Tìtulo de Ergonomìa y Psicosociologìa Aplicada» conseguito presso la «Escuela Internacional de Negocios» in data 13 aprile 2002, «Tìtulo de Higiene Industrial» conseguito presso la «Escuela Internacional de Negocios» in data 19 settembre 2002 e;

Preso atto che il sig. Lanzo Hidalgo ha documentato lo svolgimento di attività professionale dal 1999 al 2005 nonché l'iscrizione al «Registro de Profesionales de Tecnicos de Prevencion de Riesgos laborales»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute 15 giugno 2006 e 9 marzo 2007;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione B settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Lanzo Hidalgo Jesus, nato il 2 luglio 1965 a Manresa (Spagna), cittadino spagnolo, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie:

1) costruzione di macchine (scritta ed orale);

2) ordinamento e deontologia professionale (solo orale).

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si

riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di ordinamento e deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A03192

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ban Erika Sidonia, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Vista l'istanza della sig.ra Ban Erika Sidonia, nata il 14 dicembre 1977 a Cluj Napoca (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale di «Licentiat in Asistenta Sociala - profilul Sociopsihopedagogie - specializarea Asistenta Sociala» conseguito in Romania presso l'«Universitatea Babes-Bolyai» di Cluj Napoca (Romania) nel giugno 2002 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Cercetarii» rumeno in data 13 gennaio 2003, ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente, secondo quanto previsto dalla legge rumena n. 466/2004, ha conseguito dal «Colegiul National al Asistentilor Sociali din Romania» l'autorizzazione ad esercitare la professione di assistente sociale in Romania e risulta iscritta al medesimo Collegio al n. 246;

Preso atto che la sig.ra Ban ha documentato lo svolgimento di attività professionale presso il «Consiglio Provinciale di Cluj - Direzione Generale di Assistenza Sociale e di Protezione del Bambino» dal 2002 al 2003 ed attività professionale in Italia dal 2005 al 2006;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli assistenti sociali nella seduta sopra indicata;

Considerato che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale sez. B, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Ban Erika Sidonia, nata il 14 dicembre 1977 a Cluj Napoca (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

07A03193

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Zanon Sigrid, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto legislativo del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Zanon Sigrid, nata a Brunico l'11 novembre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo tedesco di «Ingenieur» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che l'istante ha conseguito il «Diplom-Ingenieurin (Dipl. Ing. Univ)», presso la «Technische Universitat Munchen» in data 22 agosto 2002;

Considerato che l'istante ha documentato lo svolgimento di attività dal 2003 al 2005 presso la «Bayerische Motoren Werke Ak;

Preso atto che l'istante ha già ottenuto un decreto di riconoscimento per l'iscrizione all'Albo degli ingegneri sez. A, settore dell'informazione, datata 13 dicembre 2005;

Preso atto che l'istante ha inviato domanda di riesame, pervenuta in data 23 febbraio 2006, al fine di ottenere il riconoscimento anche per la sezione industriale, inviando documentazione relativa ai programmi svolti in alcune materie relative al campo industriale e per le quali era stata richiesta integrazione;

Visto il conforme parere delle Conferenze dei servizi del 26 luglio 2005, 20 settembre 2005, dell'11 aprile 2006 e del 25 gennaio 2007;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nelle conferenze di cui sopra;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non è completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto è necessario applicare misure compensative sulle seguenti materie (scritte e orali) 1) fisica tecnica, 2) impianti tecnici, oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di dodici mesi di tirocinio.

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra. Zanon Sigrid, nata a Brunico l'11 novembre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo per l'iscrizione alla sez. A settore industriale, è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce pane integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale verterà sulla seguente materia (scritta e orale): 1) fisica tecnica, 2) impianti tecnici oppure, a scelta del candidato, in un tirocinio di dodici mesi.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone un esame scritto e uno orale da svolgersi in lingua italiana; L'esame scritto consiste nella redazione di un progetto integrato assistito da relazione tecnica concernente le materie indicate nel precedente art. 3;

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno sette anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

07A03249

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Ospina Mosquera Norma Costanza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minimadi tre anni;

Vista l'istanza della Sig.ra Ospina Mosquera Norma Costanza, nata a Espinal (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale colombiano di «Abogado», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titulo de Abogado», conseguito presso la «Universidad Externado de Colombia» di Bogotà il 27 gennaio 1995;

Considerato inoltre che è iscritta presso il «Consejo Superior de la Judicatura», dal 23 aprile 1997;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 9 marzo 2007 in cui si esprimeva parere favorevole;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;

Visti gli articoli 9 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiomante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno a tempo indeterminato, soggetta a vidimazione dieci anni dal rilascio, rilasciata dalla Questura di Messina, come da quest'ultima confermato in data 26 giugno 2006;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ospina Mosquera Norma Costanza, nata a Espinal (Colombia), cittadina colombiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana.

Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale;

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale.Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta;

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

07A03250

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2007.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini», in Genova.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
D'INTESA CON
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 19, comma 1, recante disposizioni transitorie per gli IRCCS esistenti alla data di entrata in vigore della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Acquisita l'istanza dell'8 gennaio 2004 da parte dell'IRCCS Istituto Giannina Gaslini, con sede legale in Genova, per la conferma del carattere scientifico per la disciplina «materno-infantile»;

Vista la nota della giunta della regione Liguria del 16 marzo 2004, con cui è stata riconosciuta la coerenza con la programmazione sanitaria regionale dell'istanza di conferma del carattere scientifico presentata dall'IRCCS Istituto Giannina Gaslini;

Vista la relazione riguardante la site-visit effettuata presso l'Istituto Giannina Gaslini di Genova in data 12 novembre 2004 ed accertati i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Acquisita la deliberazione della giunta della regione Liguria n. 307 del 15 febbraio 2005, con la quale l'organo regionale si impegna ad acquisire le valutazioni e il parere della Fondazione «Gerolamo Gaslini» in ordine alle modalità attuative e applicative delle previsioni di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 288/2003;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 14 luglio 2005;

Vista la nota del Dipartimento salute e servizi sociali della regione Liguria del 13 febbraio 2007, con la quale viene confermata la coerenza e la compatibilità del riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto in parola, con la programmazione sanitaria regionale;

Visto, altresì, l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, secondo cui ogni tre anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati inviano i dati aggiornati in merito al possesso dei requisiti di cui all'art. 13, comma 3;

Decreta:

È confermato, per un periodo di tre anni, a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico «Istituto Giannina Gaslini» con sede legale in Genova, Largo G. Gaslini, 5, per la disciplina «materno-infantile».

Roma, 20 marzo 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il presidente della regione Liguria
BURLANDO

07A03189

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 febbraio 2007.

Ricostituzione delle speciali commissioni dei Coltivatori diretti, mezzadri e coloni, Artigiani, Esercenti attività commerciali, presso il Comitato provinciale INPS di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 46, comma 3° della citata legge n. 88/1989 che prevede la costituzione di Speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Visto il proprio decreto n. / in data / con il quale è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno, ai sensi dell'art. 44 della citata legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 33/1989 del 19 aprile 1989, avente ad oggetto «Costituzione speciali commissioni ex art. 46»;

Esperiti gli atti istruttori sulla base dei criteri adottati per la costituzione del predetto Comitato provinciale;

Valutati i dati e gli elementi utilizzati per la costituzione del già citato comitato;

Ritenuto che la ripartizione dei membri tra le varie organizzazioni garantisce, in seno a ciascuna Speciale commissione il «Principio del pluralismo partecipativo», confermato dal più recente indirizzo giurisprudenziale, per cui gli interessi di organizzazioni ed associazioni minoritarie sul piano locale, che sono state interpellate, possono ritenersi ugualmente tutelati e soddisfatti dalla presenza, in ciascun consesso, dalle diverse organizzazioni ed associazioni che risultano esponenziali di categorie composite;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Salerno, nella quale si è convenuto di estendere la partecipazione alla «Speciale commissione artigiani» a tutte le Confederazioni del settore presenti nella Provincia;

Considerato che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sono rispettivamente: ai fini della ricostituzione delle Speciali commissioni:

Speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni»:

Coldiretti;

Unione provinciale agricoltori;

Confederazione italiana agricoltori;

Speciale commissione «Artigiani»:

Confederazione nazionale artigiano;

CLAAI;

CASA;

Confartigianato - Imprese;

Speciale commissione «Esercenti attività commerciali»:

Confcommercio;

CIDEC;

Confesercenti.

Viste le designazioni delle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituite in seno al Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno le tre Speciali commissioni «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni», «Artigiani», «Esercenti attività commerciali»;

Art. 2.

La Speciale commissione «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni» è composta da:

1) sig. Stola Salvatore - Coldiretti;

2) sig. Salerno Pasquale - Coldiretti;

3) dott. De Santis Salvatore - UPA;

4) dott. Sessa Paolo - CIA.

Art. 3.

La Speciale commissione «Artigiani» è composta da:

1) sig. Laudato Nicola - CNA;

2) sig.ra Peluso Maria Gerarda - CLAAI;

3) dott. Andresano Mario - C.A.S.A.;

4) sig. Polito Mirko - Confartigianato imprese.

Art. 4.

Speciale commissione «Esercenti attività commerciali» è composta da:

1) sig. Balzano Luigi - Confcommercio;

2) sig. Giudice Luca - Confcommercio;

3) sig. Primicerio Nicola - CIDEC;

4) sig. Arcaro Domenico - Confesercenti.

Le Speciali commissioni previste sono presiedute dai componenti del Comitato nominati in rappresentanza dei lavoratori autonomi e cioè rispettivamente dei «Coltivatori diretti, mezzadri e coloni» degli «Artigiani» e degli «Esercenti attività commerciali», secondo quanto previsto dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989. Fanno inoltre parte delle predette Commissioni speciali i componenti di diritto del Comitato provinciale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Salerno, 23 febbraio 2007

Il direttore provinciale: FESTA

07A03026

DECRETO 23 febbraio 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Salerno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Viste le circolari ministeriali n. 31/1989 e n. 33/1989 rispettivamente del 14 e del 19 aprile 1989;

Visto il decreto n. 2972 del 4 ottobre 2002, con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S. di Salerno;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del Comitato provinciale presso la sede di Salerno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella composizione prevista dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, quale modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il quadriennio 2007/2011;

Effettuati gli adempimenti di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/190 innanzi citato;

Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del comitato occorre individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi più rappresentative operanti nella provincia, con una metodologia oggettiva ed espressiva di parametri omogenei;

Considerato che, per pervenire al giudizio sul grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale nell'ambito del territorio provinciale, sulla base di precise indicazioni ministeriali (Ministero del lavoro e P.S. - Direzione generale dei rapporti di lavoro - nota n. 13409 del 26 marzo 1993) e regionali (direzione regionale del lavoro per la Campania - protocollo n. 6852 del 4 giugno 1996), così come praticato anche per la costituzione del comitato regionale I.N.P.S., si è fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative delle singole organizzazioni sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi di lavoro e degli accordi integrativi provinciali e aziendali;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno;

f) partecipazione alla risoluzione delle vertenze collettive di lavoro presso l'amministrazione provinciale di Salerno;

g) consistenza del deposito presso la direzione provinciale del lavoro di Salerno per l'autentica dei verbali di conciliazione in sede sindacale ex art. 411 del codice di procedura civile;

Tenuto conto al riguardo dei dati forniti dalla locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato in ordine agli indici dei singoli comparti produttivi della provincia di Salerno, dall'I.N.P.S., dall'amministrazione provinciale, e di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questa direzione provinciale;

Visti i dati prodotti dalle organizzazioni sindacali interessate di cui gli ultimi in data 8 febbraio 2007;

Considerato che il fattore numerico non costituisce un dato meramente quantitativo, ma in regime di libera associazione è anche indice significativo del consenso raggiunto e quindi elemento qualitativo (Consiglio di Stato, sezione 6ª, 23 febbraio 1983, n. 106);

Considerato che «il principio pluralistico che tende ad attribuire rilievo agli interessi categoriali nelle loro differenziate considerazioni in ambito sindacale, deve contemperarsi con il principio proporzionale che, al fine del conferimento di situazioni di vantaggio previste in numero limitato dalla norma richiede una selezione tra le associazioni rappresentative, di quelle più rappresentative» (Consiglio di Stato 3 giugno 1992, n. 455, sezione 6ª);

Considerato tuttavia che, avuto riguardo agli specifici compiti e campi di intervento dell'organo collegiale, occorre anche valutare quali organizzazioni sindacali possano vantare maggiore incidenza operativa nei settori interessati;

Considerato che, quanto ai tre posti riservati ai datori di lavoro, uno va attribuito al settore industriale, mentre i rimanenti vanno attribuiti agli altri settori presenti in provincia ed in particolare alle associazioni con preminente carattere datoriale;

Tenuto conto che sulla base degli indicati parametri, fatte le opportune comparazioni numeriche, sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali ai fini della ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S.:

per i lavoratori:

CGIL;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

C.I.D.A;

per i datori di lavoro:

Confindustria;

Coldiretti;

UPA;

per i lavoratori autonomi:

Coldiretti;

Confcommercio;

CNA.

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

È ricostituito nella provincia di Salerno il comitato provinciale della previdenza sociale, con sede presso l'I.N.P.S., per la durata di anni quattro composto da:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Corinaldesi Lucio - C.G.I.L.;

sig. Petraglia Francesco - C.G.I.L.;

sig.ra Ferrara Annamaria - C.G.I.L.;

sig. Carrara Gaspare - C.I.S.L.;

sig. Donnarumma Carlo - C.I.S.L.;

sig. Romano Gerardo - C.I.S.L.;

sig. Ragone Ugo - U.I.L.;

sig.ra Nomade Raffaelina - U.I.L.;

sig. Orlando Felice - U.I.L.;

sig. Bisogno Franco - U.G.L.;

sig.ra Grimaldi Carolina - CIDA;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Paolillo Pasquale - Confindustria;

dott. Cosentini Francesco - Coldiretti;

dott. Orsitto Luigi - UPA;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Vitale Bonaventura - Coldiretti;

rag. Beltotti Antonio - Confcommercio;

sig. Quaranta Paolo - C.N.A.;

direttore *pro tempore* della direzione provinciale del lavoro di Salerno;

direttore *pro tempore* della Ragioneria provinciale dello Stato di Salerno;

direttore *pro tempore* dell'I.N.P.S. di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Salerno, 23 febbraio 2007

Il direttore provinciale: FESTA

07A03027

DECRETO 9 marzo 2007.

Nomina del componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Rieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto il proprio decreto n. 88 del 6 settembre 2004, con il quale è stato ricostituita la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota prot. n. 44/07 del 23 febbraio 2007 con la quale la Confartigianato imprese Rieti, ha comunicato la sostituzione del sig. Enrico Perotti con il cav. Elio Venturelli;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della commissione provinciale di conciliazione;

Decreta:

Il cav. Elio Venturelli è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Enrico Perotti.

Rieti, 9 marzo 2007

Il direttore provinciale: DIANA

07A03190

DECRETO 16 marzo 2007.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Arezzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AREZZO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»;

Vista la legge n. 88 del 9 marzo 1989 relativa alla «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, che stabilisce come segue la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.:

a) undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

b) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

c) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

d) il direttore della direzione provinciale del lavoro;

e) il direttore della locale Ragioneria di Stato;

f) il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.;

Visto il decreto n. 81 del 16 ottobre 2002 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo, con il quale è stato ricostituito, per la durata di quattro anni, il comitato provinciale I.N.P.S. di Arezzo;

Vista la circolare n. 31 del 14 aprile 1989 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con la quale vengono impartite direttive per la ricostituzione e la composizione dei comitati provinciali I.N.P.S.;

Visto l'art. 46 della legge n. 88 del 1989, relativo al contenzioso in materia di prestazioni;

Vista la circolare n. 33 del 19 aprile 1989, che fornisce chiarimenti in ordine alla costituzione delle «speciali commissioni», istituite per il contenzioso in materia di prestazioni, dall'art. 46 della legge n. 88 del 1989;

Visto il decreto ministeriale del 7 novembre 1996, n. 687, sul «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni provinciali del lavoro»;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, che individua i parametri a cui il direttore della direzione provinciale del lavoro deve attenersi nella ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 34 del medesimo decreto, tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto ed in particolare alle funzioni dei comitati provinciali;

Visti i dati forniti dall'I.N.P.S. di Arezzo, concernenti sia l'individuazione dei settori economici interessati all'attività dell'istituto, sia la loro consistenza numerica, con particolare riferimento al numero delle aziende presenti in ciascun settore ed al numero dei lavoratori dipendenti ed autonomi ivi occupati;

Vista la composizione del consiglio camerale della Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato di Arezzo;

Visti i dati forniti dalla camera di commercio sul numero di aziende presenti, in ciascun settore economico di attività, nella provincia di Arezzo;

Visto il decreto ministeriale dell'11 ottobre 2006, allegato *A*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 20 ottobre 2006, nel quale sono riportati i dati relativi al grado di sviluppo dei diversi settori di attività economica sul territorio della provincia di Arezzo, con riferimento specifico alla loro incidenza sul reddito, alla consistenza numerica delle unità produttive in ciascun settore ed all'indice annuo di occupazione;

Individuati come segue i criteri da utilizzare per la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle associazioni:

a) consistenza numerica dei soggetti iscritti alle singole organizzazioni;

b) partecipazione alle vertenze di lavoro individuali, plurime e collettive;

c) diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

d) stipula dei contratti collettivi di lavoro;

Visti tutti i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, con riferimento a ciascuna delle voci sopra indicate, e verificata, attraverso un esame comparato degli stessi, la maggiore rappresentatività della C.G.I.L., della C.I.S.L. e della U.I.L., con una considerevole prevalenza delle prime due su quest'ultima;

Visti i dati forniti dalle associazioni datoriali della provincia di Arezzo relativamente alla loro consistenza numerica, alla partecipazione alle vertenze di lavoro (individuali, plurime e collettive), alla stipula dei contratti collettivi, nonché alla diffusione sul territorio provinciale delle proprie strutture organizzative;

Constatata — attraverso l'esame comparato dei suddetti dati e l'opportuno confronto degli stessi con i dati forniti sia dalla Camera di commercio che dalla sede I.N.P.S. di Arezzo — la maggiore rappresentatività sul territorio provinciale, con riferimento specifico al settore dei datori di lavoro, della Associazione degli Industriali, della Confcommercio, della Confartigianato e constatata, invece, la maggiore rappresentatività, nel settore dei lavoratori autonomi, della Coldiretti relativamente alla sezione agricoltura, dell'Associazione dei commercianti relativamente alla sezione commercio, preso atto di quanto comunicato congiuntamente dalla Confartigianato e dalla C.N.A. per quanto concerne la sezione artigianato;

Valutato, ai sensi delle norme e dei criteri sopra richiamati, nonché sulla base dei dati acquisiti, il grado di rappresentatività di ciascuna delle organizzazioni sindacali e delle associazioni sopraccitate e ritenuto opportuno dare spazio all'applicazione del criterio del pluralismo nell'assegnazione dei posti disponibili all'interno delle speciali commissioni;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e delle associazioni stesse;

Considerata la necessità di dover procedere alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Arezzo, nonché alla ricostituzione delle «speciali commissioni» sopra citate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito come segue, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Arezzo, per la durata di quattro anni, il comitato provinciale I.N.P.S. di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989.

Rappresentante dei dirigenti d'azienda:

1) rag. Persiano Dino (Federmanager).

Rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Oriano Ballocci (C.G.I.L.);

2) sig. Piero Ermini (C.G.I.L.);

3) sig.ra Elza Poponcini (C.G.I.L.);

4) sig.ra Gabriella Salvietti (C.G.I.L.);

5) sig.ra Adriana Sensi (C.G.I.L.);

6) sig. Gino Troisi (C.G.I.L.);

7) sig. Marco Salvini (C.I.S.L.);

8) sig. Marco Bruni (C.I.S.L.);

9) sig. Benito Tagliaferri (C.I.S.L.);

10) sig. Infelici Alessandro (U.I.L.).

Rappresentanti dei datori di lavoro:

1) sig. Sergio Agnelli (Confcommercio);

2) dott. Alessandro Tarquini (Associazione degli industriali);

3) sig. Roberto Schinco (Confartigianato).

Rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) sig.ra Katiuscia Fei (Confcommercio);

2) dott. Simone Ponti (C.N.A.);

3) sig. Angelo Corsetti (Coldiretti).

Il direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli.

Il dirigente dell'I.N.P.S. di Arezzo:

2) dott. Pier Paolo Prisco.

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

3) dott. Salvatore Fedele.

Art. 2.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Arezzo, la «speciale commissione» del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La commissione — presieduta ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni all'interno del comitato I.N.P.S. — è così composta:

rappresentanti dei lavoratori

1) dott. Alfredo Provenza (Confagricoltura);

2) sig.ra Antonietta Soldani (C.I.A.);

3) sig. Adriano Conti (Coldiretti);

4) sig. Danilo Forni (Coldiretti);

direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli;

dirigente dell'I.N.P.S. di Arezzo:

2) dott. Pier Paolo Prisco;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

3) dott. Salvatore Fedele.

Art. 3.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Arezzo, la «speciale commissione» del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni dei commercianti.

La commissione — presieduta, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante dei lavoratori autonomi - settore commercio, all'interno del Comitato I.N.P.S. — è così composta:

rappresentanti dei lavoratori:

1) sig. Claudio Magi (Confcommercio);

2) sig. Giuseppe Zurli (Confcommercio);

3) sig.ra Luana Cavigli (Confcommercio);

4) sig. Luca Patriotti (Confesercenti);

direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Giuseppe Battistelli;

dirigente dell'I.N.P.S. di Arezzo:

2) dott. Pier Paolo Prisco;

direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

3) dott. Salvatore Fedele.

Art. 4.

È ricostituita, per la durata di quattro anni, preso la sede provinciale I.N.P.S. di Arezzo, la «speciale commissione» del comitato provinciale I.N.P.S., istituita per il contenzioso in materia di prestazioni degli artigiani.

La commissione — presieduta, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989, dal rappresentante dei lavoratori autonomi - settore artigiano, all'interno del comitato I.N.P.S. — è così composta:

1) sig.ra Rinalda Mele (Confartigianato);

2) sig. Roberto Donati (Confartigianato);

3) sig. Alessio Crocini (CNA);

4) sig. Franco Lo Gatto (CNA).

Direttore della locale Ragioneria di Stato:

1) dott. Battistelli Giuseppe.

Dirigente dell'I.N.P.S. di Arezzo:

2) dott. Pier Paolo Prisco.

Direttore della direzione provinciale del lavoro di Arezzo:

3) dott. Salvatore Fedele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 30 aprile 1970.

Arezzo, 16 marzo 2007

Il direttore provinciale: FEDELE

07A03029

DECRETO 20 marzo 2007.

Sostituzione di un componente effettivo presso la commissione provinciale di conciliazione di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, recante norme sulla «disciplina delle controversie di lavoro individuali e delle controversie di previdenza e assistenza obbligatoria»;

Visto il decreto n. 1915 del 28 luglio 1993, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale di conciliazione presso l'ex ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (attuale direzione provinciale del lavoro) di Frosinone;

Visto il decreto n. 32 del 23 febbraio 1999, con il quale sono state istituite, in seno alla commissione provinciale del lavoro di Frosinone, n. 2 sottocommissioni;

Vista la nota del 20 marzo 2007, con la quale l'Unione artigiani Ciociari - Casartigiani di Frosinone, in sostituzione del dott. Mario Di Castro, membro effettivo in seno alla suddetta commissione, designa il sig. Ceccarelli Luciano nato a Frosinone il 23 settembre 1949 ed ivi residente in via Cerceto n. 67;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Ceccarelli Luciano è nominato membro effettivo, in seno alla 1ª sottocommissione, della commissione provinciale di conciliazione, in sostituzione del dott. Mario Di Castro, in rappresentanza dell'Unione artigiani Ciociari - Casartigiani di Frosinone.

Frosinone, 20 marzo 2007

Il direttore provinciale: NECCI

07A03028

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2007.

Conferma dell'incarico, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Garda» D.O.P., in Cavaion Veronese, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della citata D.O.P.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 322 del 25 novembre 1997 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta olio extravergine d'oliva «Garda»;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 78 del 2 aprile 2004, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela dell'olio extra vergine d'oliva «Garda» D.O.P. il riconoscimento e l'incarico a svolgere

le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. olio extra vergine d'oliva «Garda»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 18 marzo 2004 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva «Garda» a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della D.O.P. olio extravergine d'oliva «Garda»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dal 19 marzo 2007 l'incarico, già concesso con il decreto 18 marzo 2004, al Consorzio di tutela dell'olio extravergine d'oliva «Garda» D.O.P., con sede in Cavaion Veronese (Verona), via Vittorio Veneto n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. olio extravergine d'oliva «Garda».

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 18 marzo 2004, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03156

DECRETO 28 marzo 2007.

Approvazione dello statuto del Consorzio tutela dei vini DOC Salaparuta, in Salaparuta, e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi alla citata DOC, dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 12 luglio 2006 dal Consorzio per la tutela dei vini DOC Salaparuta, con sede in Salaparuta (Trapani), piazza Principe di Paruta, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso in data 25 ottobre 2006 dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota dell'8 marzo 2007 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria, il quale è risultato adeguato alle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio per la tutela dei vini DOC Salaparuta, con sede in Sala-

paruta (Trapani), piazza Principe di Paruta, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e presentato a questo Ministero in data 8 marzo 2007.

Art. 2.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini DOC Salaparuta è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la tutela dei vini DOC Salaparuta e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A03187

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Terrel De Vicuna Elizabeth Maruja, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Terrel De Vicuna Elizabeth Maruja, cittadina peruviana, in possesso del diploma di scuola media superiore «rilasciato dal Ministero dell'Istruzione Scuola Media dei Minori presso la Repubblica peruviana» in Perù, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 1° marzo 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Firenze;

Sentito i conformi pareri della CNA - servizi alla comunità e confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Terrel De Vicuna Elizabeth Maruja, cittadina peruviana, nata a Junin il 10 settembre 1963, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A03194

DECRETO 26 marzo 2007.

Riconoscimento, al sig. Collingsworth Timothy Aaron, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Collingsworth Timothy Aaron, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del Titolo Finale di Scuola Secondaria superiore «High School» rilasciato dall'Istituto «Pulaski County High School» di Somerset (KY), scuola pubblica legalmente riconosciuta dall'ordinamento scolastico del Kentuchy (USA), unita all'esperienza professionale, maturata negli USA, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica, lettera *a)*, art. 1, comma 1 e 2, legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del giorno 1° marzo 2007, che ha ritenuto i titoli posseduti dal richiedente non adeguatamente idonei ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla lettera *a)*, dell'art. 1, comma 1 e 2, della legge 5 marzo 1990, n. 46, ritenendo necessaria l'applicazione di una misura compensativa teorico pratica per garantire la completezza della formazione professionale, in quanto il titolo di studio dell'interessato, di durata quadriennale è risultato generalista comprendendo nel piano di studi una sola annualità (anno scolastico 1975/1976) lo studio, all'interno della materia di agricoltura «Pratica con specializzazione elettrica e di cantiere»;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non ha prodotto ulteriore documentazione, prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nulla muta nel merito;

Sentito il conforme parere della CNA-ANIM, e Confartigianato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e gli articoli 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari e che il richiedente è in possesso di carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Milano;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Collingsworth Timothy Aaron, cittadino statunitense, nato il 21 ottobre 1959 a Middlesboro (Kentucky), cittadino statunitense, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lettera *a)*, della legge 5 marzo 1990, n. 46, subordinato al superamento della misura compensativa, il cui oggetto e modalità di svolgimento, sono indicati nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, presenta apposita domanda al presidente della Camera di commercio, industria, e agricoltura di Milano.

La Camera di commercio di Milano provvede ad istituire una apposita commissione costituita:

dal presidente della C.C.I.A.A. o persona da questi delegata;

da un rappresentante della regione Lombardia;

da un rappresentante designato dal C.E.I (comitato elettrotecnico italiano);

da un rappresentante dell'ASL locale (ex E.N.P.I.);

da un imprenditore in rappresentanza della categoria degli impiantisti elettrici.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio e in una prova attitudinale miranti a verificare il possesso di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

normativa sulla sicurezza degli impianti (legge 5 marzo 1990, n. 46; decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447);

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modifiche;

normativa tecnica di settore: norma CEI 64-8 «norma impianti».

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova, compensativa, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

07A03247

DECRETO 26 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Guantay Gladys Ester, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di tecnico in imprese che esercitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig. Guantay Gladys Ester, cittadina argentina, in possesso del diploma di Scuola Media Superiore «Bachiller Nacional» rilasciato dall'Istituto «Dr. Antonio SAENZ di Lomas de Zamora» in Argentina, per l'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esecitano l'attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 1° marzo 2007, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo e attinente all'esercizio delle attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione e sanificazione senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che in data 2 febbraio 2007, è entrato in vigore il decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, che ha liberalizzato l'attività di pulizie e disinfezione di cui alle lettere *a)* e *b)* del decreto ministeriale n. 274/1997, non subordinandola più alla presenza di requisiti culturali;

Considerato che la richiedente è titolare del permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pavia;

Sentito i conformi pareri della CNA - Servizi alla comunità e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Guantay Gladys Ester, cittadina argentina, nata a Buenos Aires il 31 ottobre 1966, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 marzo 2007

Il direttore generale: SPIGARELLI

07A03248

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 marzo 2007.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 65/Ric. del 30 gennaio 2007, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2007;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 7 febbraio 2007, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

PIEMONTE

D CUBED S.R.L., via Bruno Buozzi n. 28 - 10024 Moncalieri (Torino).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.20.3 - Ingegneria integrata di prodotto/processo e ausili per disabili.

Punto di primo contatto:

Tel. 011-6402161 E-mail bambara@dcubed.it;

Fax 011-644266 Sito Internet: www.dcubed.it.

LOMBARDIA

QUALITAL SERVIZI S.R.L. - Associazione Certificazione Industriale Alluminio, via Privata Ragni n. 13/15 - 28062 Cameri (Novara).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

27.42 - Produzione di alluminio e semilavorati;

73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell'ingegneria;

74.30 Collaudi, controllo di qualità e certificazione di prodotti.

Punto di primo contatto:

Tel. 0321-510578 E-mail qualital@qualital.org;

Fax 0321-517937 Sito Internet: www.qualital.org.

EMILIA-ROMAGNA

REGGIO EMILIA INNOVAZIONE SOC. CONS. A R.L. - Laboratorio Nobili Celab - Mectron, via Paterlini n. 10 - 42100 Reggio Emilia.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti;

74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;

73.10.07 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

Tel. 0522-922238 E-mail meglioli@reinnova.it;

Fax 0522-513772 Sito Internet: www.reinnova.it.

RI.MOS. S.R.L., viale Gramsci n. 29 - 41037 Mirandola (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio

33.10.02 - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi, di materiale medico-chirurgico e veterinario, di apparecchi e strumenti per odontoiatria;

33.10.01 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali.

25.21 - Fabbricazione di lastre, tubi e profilati in materie plastiche.

Punto di primo contatto:

Tel. 0535-25755 E-mail m.gorni@rimos.com;

Fax 0535-25509 Sito Internet: www.rimos.com.

LAZIO

INFORDATA S.P.A., piazza Paolo VI n. 2 - 04100 Latina.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.20.2 - Servizi di ingegneria integrata;

72.22 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0775-818200 E-mail ricerca@infordata.net;

Fax 0775-818383 Sito Internet: http://www.infordata.net/inforweb/main/offerta/laboratorioRS.

INFORDATA S.P.A., via Gigante Riccardo n. 4 - 00100 Roma.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.20.3 - Servizi di ingegneria integrata;

72.22 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0775-818200 E-mail ricerca@infordata.net;

Fax 0775-818383 Sito Internet: http://www.infordata.net/inforweb/main/offerta/laboratorioRS.

PUGLIA

MATRIX S.R.L., via Postano n. 23 - 70014 Conversano (Bari).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.02 - Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica;

72.20 - Realizzazione di software e consulenza informatica;

73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

Tel. 080-4958223 E-mail info@matrixelettronica.it;

Fax 080-4952302 Sito Internet: www.matrixelettronica.it.

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

TECHNOLABS S.P.A., S.S. 17 - Località Boschetto - 67100 L'Aquila.

Punto di primo contatto:

Tel. 0862-344431 E-mail giorgio.demarzi@technolabs.it;

Fax 0862-344527.

Iscrizione nell'albo al posto di CNX S.p.A. per variazione di denominazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2007

Il dirigente: COBIS

07A03155

DECRETO 5 aprile 2007.

Diniego dell'abilitazione, all'«Istituto Walden laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale», ad istituire e ad attivare, nella sede di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare,

l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti i decreti in data 16 novembre 2000 e 27 aprile 2001 con i quali l'«Istituto Walden laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» è stato autorizzato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto Walden laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Bari, via Emanuele Mola, 34, per un numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso, per ciascun anno, pari a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalità di cui al richiamato comma 5;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva nella riunione del 16 marzo 2007, dopo aver preso in esame la documentazione presentata, con particolare riguardo al programma formativo, all'articolazione didattica e alla docenza impegnata nelle diverse attività, comparativamente con quanto si svolge nella sede principale di Roma, ha espresso parere contrario al riconoscimento dell'istituto richiedente, rilevando in particolare che la proposta complessiva replica, duplicandola, l'attività che si svolge nella sede principale. In questo contesto lo staff di docenza appare numericamente insufficiente a garantire in modo efficace ed esteso l'intervento formativo individualizzato, nei diversi aspetti metodologici e professionali che la pratica psicoterapeutica comporta. Fa rilevare, inoltre, che le convenzioni per il tirocinio non prevedono il richiesto esplicito richiamo alla pratica «psicoterapeutica» come oggetto e finalità del tirocinio stesso;

Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1.

L'istanza di riconoscimento della sede periferica di Bari - via Emanuele Mola, 34 - proposta dall'«Istituto Walden laboratorio di scienze comportamentali - Associazione italiana di psicologia e terapia cognitivo comportamentale», con sede in Roma, per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, è respinta, visto il motivato parere contrario della Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: MASIA

07A03218

DECRETO 5 aprile 2007.

Abilitazione, all'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale», ad istituire e ad attivare, nella sede di Napoli, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Napoli - via Aniello Falcone, 126, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 28 febbraio 2007 trasmessa con nota prot. 126 del 2 marzo 2007;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Napoli - via Aniello Falcone, 126, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a 18 unità e, per l'intero corso, a 72 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: MASIA

07A03219

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 marzo 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Paola Francesca Gamberoni, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla signora Paola Francesca Gamberoni, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo

n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2004, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che la formazione professionale attestata dai titoli, inferiore per durata a quella prevista in Italia, non risulta compensata dalla prova di un'esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 115) e che, pertanto, il riconoscimento deve essere subordinato ad una misura compensativa (art. 6, decreto legislativo n. 115);

Rilevato che la prova attitudinale consiste (art. 8 del citato decreto legislativo n. 115) in un esame volto ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all'esercizio della professione;

Rilevato che il tirocinio di adattamento consiste (art. 7 del citato decreto legislativo n. 115) nell'esercizio in Italia dell'attività corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista abilitato;

Decreta:

1. Il titolo di formazione composto dal diploma di istruzione superiore «Laurea in lingue e letterature straniere (spagnolo) ad indirizzo filologico letterario», conseguito il 27 giugno 2001 presso l'Università degli studi di Milano, e dal certificato di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitude Pedagóxica» rilasciato il 5 aprile 2002 dalla Universidad de Santiago De Compostela (Spagna), posseduto dalla cittadina italiana Paola Francesca Gamberoni, nata a Milano il 30 giugno 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere»-spagnolo, subordinatamente al superamento, a scelta dell'interessata, di una prova attitudinale o al compimento di un tirocinio di adattamento (art. 6 del già citato decreto legislativo n. 115/1992).

2. La prova attitudinale, sarà composta da un colloquio che verterà sulla lettura, interpretazione e commento di un brano spagnolo in forma di lezione ad alunni di una classe di scuola media (età 11-12 anni).

La commissione sarà formata da un presidente (dirigente scolastico di scuola media) e da due docenti di spagnolo della classe di concorso 45/A, in possesso dei requisiti previsti per far parte delle commissioni esaminatrici dei concorsi a cattedre.

3. Il tirocinio di adattamento si svolgerà in una scuola media od istituto comprensivo della provincia di Milano, nell'ambito dell'orario di lezioni relative alla detta disciplina, sotto la guida di un docente con contratto a tempo indeterminato per un periodo di tre mesi. Al termine del periodo di tirocinio è espressa dal dirigente scolastico, sentito l'insegnante supervisore, una motivata valutazione finale, positiva o negativa.

I verbali delle prove scritta ed orale, completi di motivato giudizio finale di superamento ovvero di non superamento delle prove sostenute, o gli adempimenti relativi alla valutazione del tirocinio di adattamento, pubblicati all'albo dell'ufficio scolastico regionale per la Lombardia e notificati all'interessata, verranno trasmessi, in copia autenticata, dal medesimo ufficio alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VII. In caso di esito sfavorevole, le prove potranno essere ripetute, su richiesta dell'interessata, non prima di sei mesi.

4. Si rimette all'ufficio scolastico regionale per la Lombardia l'organizzazione della misura compensativa nei confronti dell'interessata cui verrà comunicato per iscritto, entro trenta giorni, la data di inizio, il luogo e le modalità di svolgimento.

5. In caso di superamento della misura compensativa questa Direzione adotterà il provvedimento di riconoscimento incondizionato dalla cui data decorreranno i relativi effetti giuridici.

Roma, 7 marzo 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A03043

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 novembre 2006.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mirto Cathie Anne, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto

interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Mirto Cathie Anne nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto, della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Visto il decreto direttoriale datato 13 febbraio 2006 (prot. n. 1296) che subordina al superamento di misura compensativa, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota n. prot. 8263 datata 29 settembre 2006 con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia ha fatto conoscere l'esito favorevole della suddetta misura compensativa (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione cosi composto:

diploma di istruzione superiore: «Agrégée de l'Enseignement Secondaire Inférieur» rilasciato in data 26 giugno 1994 dall'«Institut Superieur Catholique Pédagogique» di Bruxelles (Belgio), posseduto dalla cittadina comunitaria Mirto Cathie Anne, nata a Schaerbeek (Belgio) il 12 luglio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso:

45/A «Lingua straniera»- francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A03160

DECRETO 20 marzo 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Toribio Delgado Raquel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di docente di tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla sig.ra Toribio Delgado Raquel, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filología Alemana» rilasciato il 20 marzo 2000 dalla Universidad Complutense de Madrid (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'Universitat de Barcelona nell'anno accademico 2001/2002, rilasciato il 5 luglio 2002, posseduto dalla sig.ra Toribio Delgado Raquel nata a Madrid (Spagna) il 2 settembre 1973, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di tedesco, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03195

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Judit Molnár, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla prof.ssa Judit Molnár, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992):

Rilevato, altresi, che l'esercizio della professione in argomento e subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 9 ottobre 2006 (prot. n. 9105) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 5 febbraio 2007 - prot. 17.2/32.0110/1153 con la quale l'Intendenza scolastica italiana di Bolzano ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Oklevél» - diploma di laurea in lingua e letteratura inglese e italiana, conseguito il 18 gennaio 1990 presso l'Università degli studi «Eötvös Lóránd» di Budapest, posseduto dalla sig.ra Judit Molnár nata a Budapest (Ungheria) il 29 maggio 1966, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di inglese, nelle classi di concorso:

45/A lingua straniera;

46/A lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03040

DECRETO 23 marzo 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gloria Concepción Ramírez Reynoso, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Gloria Concepción Ramírez Reynoso, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento e richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 30 gennaio 2007 (prot. n. 691) che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota-fax datata 12 marzo 2007 con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Livorno ha fatto conoscere l'esito fvorevole delle suddette misure compensative (prova attitudinale);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata e l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

Il diploma di istruzione superiore «Profesora de Educación Primaria» conseguito presso il Centro Regional de Educación Normal e rilasciato dal Secretario de Educación Pública dello Stato di Aguascalientes - Messico in data 28 maggio 1982, posseduto dalla cittadina italiana Gloria Concepción Reynoso nata a Aguascalientes (Messico) il 26 settembre 1962, ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale

citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia, della professione di docente nella scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03041

DECRETO 24 marzo 2007.

Riconoscimento, al prof. Fiorentini Davide, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ratificato dalla legge 15 novembre 2000, n. 364; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea dalla persona sotto indicata, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115/1992, relativa al sotto indicato titolo di formazione, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 febbraio 2007 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: diploma di oboe conseguito presso il Conservatorio di Musica «N. Paganini» di Genova il 3 ottobre 1996;

abilitazione all'insegnamento: «diploma di pedagogia musicale» conseguito presso il Conservatorio di Musica della Svizzera Italiana di Lugano il 2 giugno 2003, posseduto dal cittadino italiano Fiorentini Davide nato a Genova il 7 febbraio 1975, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di educazione musicale nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso:

77/A «Strumento musicale nella scuola media - oboe».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 marzo 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A03188

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 5 aprile 2007.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rotateq» (vaccino del rotavirus vivo orale), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 145/2007).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rotateq» (vaccino del rotavirus vivo orale), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 giugno 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/348/001 2 ml soluzione orale 1 flaconcino monodose (LDPE);

EU/1/06/348/002 2 ml soluzione orale 10 flaconcini monodose (LDPE).

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servisio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13-14 marzo 2007;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale ROTATEQ debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ROTATEQ (vaccino del rotavirus vivo orale) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

2 ml soluzione orale 1 flaconcino monodose (LDPE) - A.I.C. n. 037455019/E (in base 10), 13R15C (in base 32);

2 ml soluzione orale 10 flaconcini monodose (LDPE) - A.I.C. n. 037455021/E (in base 10), 13R15F (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Rotateq è indicato per l'immunizzazione attiva dei lattanti di età pari o superiore a 6 settimane per la prevenzione delle gastroenteriti causate dall'infezione del rotavirus.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale ROTATEQ (vaccino del rotavirus vivo orale) è classificata come segue:

Confezione: 2 ml soluzione orale 1 flaconcino monodose (LDPE) - A.I.C. n. 037455019/E (in base 10), 13R15C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: 2 ml soluzione orale 10 flaconcini monodose (LDPE) - A.I.C. n. 037455021/E (in base 10), 13R15F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 aprile 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A03282

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica alla determinazione n. 66 del 21 marzo 2005, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Prismasol». (Determinazione di rettifica n. 418/2007).

Con riferimento alla determinazione n. 66 del 21 marzo 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 2005 - serie generale - n. 72, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

alla pag. 59 seconda colonna dove e scritto: 100 ml;
leggasi: 1000 ml;
dove è scritto:
Cloruro Cl- 113,5 mmol 113,5 mmol;
Lattato 3 mmol/l 3 mmol/l;
leggasi:
Cloruro Cl- 113,5 mmol 113,5 mEq/l;
Lattato 3 mmol/l 3 mEq/l;
alla pag. 60 prima colonna dove è scritto: 100 ml;
leggasi: 1000 ml;
dove è scritto:
Calcio Ca2+ 1,75 mmol 3,50 mEq/l;
Magnesio Mg2+ 0,5 mmol 1,0 mEq/l;
Sodio Na+ 140 mmol 140 mEq/l;
Cloruro Cl- 111,5 mmol 111,5 mmol;
Lattato 3 mmol/l 3 mmol/l;
Bicarbonato HC03- 32 mmol 32 mEq/l;
Potassio K+ 2 mmol 2 mEq/l;
Glucosio 6,1 mmol;
leggasi:
Calcio Ca2+ 1,75 mmol/l 3,50 mEq/l;
Magnesio Mg2+ 0,5 mmol/l 1,0 mEq/l;
Sodio Na+ 140 mmol/l 140 mEq/l;
Cloruro Cl- 111,5 mmol/l 111,5 mEq/l;
Lattato 3 mmol/l 3 mEq/l;
Bicarbonato HC03- 32 mmol/l 32 mEq/l;
Potassio K+ 2 mmol/l 2 mEq/l;
Glucosio 6,1 mmol/l;
alla pag. 60 prima colonna dove è scritto:
Produzione controllo e rilascio dei lotti:
Biosol S.p.a.
s.s. Stelvio km 86,4 IT 323035 Sondalo (Sondrio) Italia;
leggasi:
Gambro Dasco S.p.a.
via Stelvio 94
23035 Sondalo Plant (Sondrio) Italia.

07A03177

Rettifica alla determinazione n. 199 del 27 febbraio 2006, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gabapentin Winthrop». (Determinazione di rettifica n. 417/2007).

Con riferimento alla determinazione n. 199 del 27 febbraio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 marzo 2007 - serie generale - n. 54, vista la documentazione agli atti di questo ufficio, si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: GABAPENTINA WINTHROP;
leggasi: GABAPENTIN WINTHROP.

07A03178

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che in data 6 febbraio 2007 sono stati annullati i marchi sotto specificati, già assegnati alle imprese indicate a fianco dei medesimi:

Marchio	Ragione sociale	Sede
70-CH	CUCCIORO DI CILLI MANUELA	VASTO via S.Pietro,3
80-CH	SCRIGNO DELLE GIOIE DI CIANCAGLINI MASSIMO LUIGI	VASTO p.zza Caprioli, 7
98-CH	BARISANO LINA	CELENZA SUL TRIGNO C.so Umberto I, 60
113-CH	BIANCO FRANCESCO	FRANCAVILLA AL MARE Via Pola, 4
127-CH	D'AMICO CRISTINA	CASTEL FRENTANO Via Roma,6

07A03162

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PERUGIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione di metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica che sono stati ritirati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
11PG	BIAGINI ALFREDO	PERUGIA
31PG	GHIGI FRANCA	CITTA' DI CASTELLO
43PG	CALAMIDA PAOLO	TREVI
46PG	ABBASCIA' MARCELLO	PERUGIA
51PG	MULLER HEFFTER	ASSISI
61PG	LUX CORAL DI COSENTINO DOMENICO	SAN GIUSTINO
77PG	MAMBRUCCHI EMANUELA	CITTA' DI CASTELLO
88PG	TOMASSOLI TIZIANO	PERUGIA
95PG	CHIAVEGATTI FAUSTA	NOCERA UMBRA
96PG	MASSARUTI SIMONA	SPOLETO
97PG	TEMPERONI ERMANNO	PERUGIA
101PG	LISANDRELLI LAURA	GUALDO TADINO
105PG	GOLD ART DI NARCISI PIRLUIGI	FOLIGNO
110PG	LA BOTTEGA ORAFA DI GALLI CATIA	SPOLETO
117PG	ORI E TESORI DI MILLUCCI GIULIANO	GIANO DELL'UMBRIA
118PG	LA PLATA DI COCCI MASSIMO	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
121PG	ALISE ANTONIO	BASTIA UMBRA
125PG	ARGENTORO DI FARINI	PASSIGNANO SUL TRASIMENO
128PG	FRANCESCO APRILE GIOIELLI	MAGIONE
130PG	ORME DI BOLOGNI E LETTARDI	SAN GIUSTINO
133PG	ARTE ORAFA ASSISANA DI BELLUCCI M. FRANCESCA	ASSISI
136PG	DUE ELLE ORO DI LEPRI LORENZO	SAN GIUSTINO
138PG	PUNTO ORO DI VISCONTI LUCA	BASTIA UMBRA
141PG	GOLDEN STYLE DI PIZZANO GIOVANNI	BASTIA UMBRA
142PG	SIVIORO DI SIVIERO CLARA	PERUGIA
143PG	PIETRO NICOLETTI	PERUGIA
145PG	MIRICE GIOIELLI DI BUFALI CRISTIAN	CORCIANO
150PG	ALUNNI STEFANIA	CITTA' DI CASTELLO
156PG	GOLD FINGER DI TAVERNELLI DANIELE	SAN GIUSTINO
160PG	GOLD ART DI TARLATI MOIRA	FOLIGNO
167PG	LAOS DI GENTILI MICHELE	SPOLETO
177PG	TOSTI RAIMONDO	PERUGIA

07A03163

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «APEX Società Cooperativa», in Udine

Con deliberazione n. 542 del 16 marzo 2007, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «APEX Società Cooperativa» con sede in Udine ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Carlo Uliana, con studio in Fagagna, via Riolo n. 32.

07A03044

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Fenice soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 546 del 16 marzo 2007, la Giunta regionale ha nominato il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1, liquidatore della cooperativa «Fenice soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del rag. Ettore Labinaz, deceduto.

07A03042

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-087) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00